

N. 73-a/06 r. g. dib. Abb.sso  
N. 1999/05 r.g.n.r. Vigevano

Reg. Sentenze  
Data del deposito

**164/08**

10-2-2008

Data di irrevocabilità \_\_\_\_\_  
Estr. Es. P.M. \_\_\_\_\_  
Mod. 3/SG \_\_\_\_\_

Comunicata al P.M. \_\_\_\_\_  
Redatta Scheda \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VIGEVANO  
SEZIONE DISTACCATA DI ABBIATEGRASSO  
S E N T E N Z A  
( artt. 544 e segg., C. P. P.)  
REPUBBLICA ITALIANA**

---

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Monocratico, **dr. Maria Carla Rossi**  
alla pubblica udienza del

**9 dicembre 2008**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**RIEFOLI CARLO**, nato a Milano, il 5.9.1963, residente a Vigevano Via Ragazzi  
del 99, n. 1

Libero assente

**BOCCA BRUNO**, nato a Vigevano, il 12.12.1958, ed ivi residente in Via Vecchia  
per Cilavegna 34/3

Libero contumace

## I M P U T A T I

### **RIEFOLI Carlo**

1. Delitto p. e p. dall'art. 589 comma 1 e 2 c.p. in relazione agli artt. 141 comma 1, 2 E 3 (Codice della Strada) e successive modifiche, perché per colpa, cagionava la morte di RAMPINELLI Giovanni; in particolare mentre percorreva la SP 494 in direzione Vigevano-Milano in prossimità del Km 22,725 nel territorio del comune di Abbiategrasso alla guida dell'autocarro IVECO DAYLY tg. CN 140 DZ, non osservando le norme di sicurezza della circolazione stradale, urtava il velocipede, condotto da RAMPINELLI Giovanni che percorreva regolarmente sulla propria destra la strada 494 nello stesso senso di marcia; in conseguenza del violento urto RAMPINELLI Giovanni riportava gravi lesioni personali che ne determinavano il decesso.

Colpa generica e specifica, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella inosservanza degli artt. 141 comma 1, 2 e 3 e 149 DPR 285/1992 (cod. Strada), in particolare:

- non regolava la velocità in relazione alle condizioni della strada in considerazione della presenza di curve pericolose e della scarsa visibilità dovuta alla nebbia presente
- non conduceva il veicolo in modo da tenere, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicolo che precedono,
- non conduceva il veicolo con modalità tali da conservarne sempre il controllo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, in particolare arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi ad un ostacolo prevedibile, quale un velocipede che è presente e percorre la carreggiata nel proprio senso di marcia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

2. Delitto p. e p. dagli artt. 81 comma 1c.p. e 189 comma 6 e 7 D.lgs 285/92 e successive modifiche perché, con una sola azione in violazione di diverse disposizioni di legge, essendo coinvolto nell'incidente stradale di cui al capo 1), ricollegabile al suo comportamento, incidente da cui derivavano danni alle persone, consistiti nelle lesioni riportate da RAMPINELLI Giovanni, lesioni che ne cagionavano la morte, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente allo stesso.

Fatti commessi in Abbiategrasso il 23.8.2005

### **RIEFOLI Carlo e BOCCA Bruno**

3. Delitto p. e p. dall'art. 110, 367, 61 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, con denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di Vigevano in data 23.8.2005, affermavano falsamente essere avvenuto un reato, in particolare Bocca Bruno, previo accordo con Riefoli Carlo che era altresì presente al momento della presentazione della denuncia e confermava quanto dichiarato dal Bocca, denunciava falsamente di avere subito in Vigevano, il giorno 23.8.2005 tra le ore 8.00 e le ore 8.30, il furto del furgone Iveco Dayly, tg. CN 140 DZ, intestato alla società Leasing Locat s.p.a. ed in uso alla Carta Mercato s.r.l., furgone che in realtà era nella disponibilità di Riefoli Carlo e alla guida del quale il Riefoli aveva commesso il reato di cui al capo 1).

Per Riefoli con l'aggravante di aver commesso il reato per assicurare a sé l'impunità dai reati di cui ai capi 1) e 2).

Fatto commesso in Vigevano il 23.8.2005

Con la recidiva per Riefoli

Con la recidiva reiterata per Bocca Bruno

## **CON L'INTERVENTO :**

**P. M:** Dr.ssa Rosa Muscio

### **Difesa:**

Avv. Roberto Grittini del Foro di Milano difensore di fiducia di entrambi gli imputati

Avv. Giovanni Bosco del Foro di Milano difensore di fiducia di Riefoli Carlo

Avv. Enrico Zaccone del Foro di Vigevano difensore di fiducia della parte civile costituita Ramapinelli Maria

Avv. Paola Ornaghi del Foro di Milano, difensore di fiducia oggi della parte civile costituita Rampinelli Teresa oggi sostituita dall'avv. F. Fiocchi di Milano

Avv. Francesco Fiocchi del Foro di Milano difensore di fiducia delle parti civili costituite Rampinelli Roberto e Cotali Maddalena

Avv. Gianmarco Cesari del Foro di Roma difensore di fiducia della parte civile costituita Ass. ne Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus

## **LE PARTI HANNO CONCLUSO COME IN ATTI:**

### **IL P. M. chiede:**

in relazione al capo 1) la condanna alla pena finale di anni 2 di reclusione; con riferimento al capo 2) e 3), per quanto riguarda il Riefoli, ritengo possa essere riconosciuto il vincolo della continuazione, quindi comunque essendo più grave il reato di cui al capo 3), tenuto conto poi dell'aumento per la continuazione in relazione alla natura dolosa di entrambi i fatti, chiede per il Riefoli, la pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione; mentre per il Bocca per il capo 3) a lui contestato, non siano concedibili le circostanze attenuanti generiche, chiede la pena finale di anni 1 di reclusione.

**Difesa delle parti civili costituite:**

Avv. Enrico Zaccone per la parte civile costituita Ramapinelli Maria

Avv. Paola Ornaghi per la parte civile costituita Rampinelli Teresa sostituita oggi dall'avv. F. Fiocchi di Milano,

Avv. Francesco Fiocchi per le parti civili costituite Rampinelli Roberto e Cotali Maddalena

Avv. Gianmarco Cesari del Foro di Roma per la parte civile costituita Ass. ne Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus

Si riportano alle conclusioni in atti e depositano note spese per la liquidazione.

**Difesa degli imputati:**

Avv. Roberto Grittini, chiede per il Riefoli il minimo della pena posto che per il reato di omicidio colposo non è stata provata la colpevolezza piena e la gravità del suo comportamento stradale; chiede l'assoluzione dal reato di cui al 189 Codice della Strada; chiede il minimo della pena., ritenuto il vincolo della continuazione dei tre reato in contestazione e se concedibili i doppi benefici.

Chiede per il Bocca il minimo della pena, i doppi benefici se concedibili.

Avv. Giovanni Bosco, per il Riefoli chiede l'assoluzione per il secondo capo d'imputazione, mentre per gli altri due capi il minimo della pena edittale con i doppi benefici; in subordine qualora il Giudice ritenesse una penale responsabilità anche per l'omissione, da ritenere tutti e tre i capi d'imputazione legati dal vincolo, quindi applicare la continuazione e chiede anche che venga esclusa la parte civile dei familiari Rampinelli .

**Svolgimento del fatto e motivi della decisione**

Con decreto di citazione a giudizio immediato, emesso dal GIP presso il Tribunale sede in data 2.11.2005, Riefoli Carlo e Bocca Bruno venivano tratti a giudizio innanzi a questo Giudice.

Al Riefoli Carlo veniva contestato al capo 1) il delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di Rampinelli Giovanni ed al capo 2) il delitto di omissione di soccorso.

Ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro, veniva inoltre ascritto al capo 3) il delitto di simulazione di reato.

Al Riefoli Carlo veniva infine contestata l'aggravante di aver commesso il fatto descritto al predetto capo 3), al fine di assicurarsi l'impunità dai reati di cui al capo 1) e 2) dell'imputazione.

Infine ad entrambi gli imputati veniva contestata la recidiva, reiterata per quanto concerne Bocca Bruno.

L'imputato Riefoli Carlo presenziava inizialmente al dibattimento, mentre Bocca Bruno, benché regolarmente citato, rimaneva contumace.

All'udienza del 3.10.2006 esperivano costituzione di parte civile – ammessa nei soli confronti di Riefoli Carlo - i familiari della p.o. Cotali Maddalena e Rampinelli Roberto (rispettivamente moglie e figlio del deceduto), nonché le sorelle del Rampinelli Giovanni, Rampinelli Maria e Rampinelli Teresa.

Parimenti esperiva intervento, ammesso anche questo nei soli confronti dell'imputato Riefoli, l'Associazione Italiana Familiari e



Vittime della Strada, ONLUS, per le finalità di tutela degli interessi rappresentati e lesi dai reati contestati, interessi a natura collettiva, sicché il Giudice ne ammetteva l'intervento ex L. 383/2000, nonché sulla base del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.p., avuto riguardo al consenso pacificamente prestato dai familiari della p.o. ed in ogni caso al contenuto globale delle produzioni documentali accompagnatorie dell'atto di intervento.

Esaurite le formalità preliminari, trovavano quindi ingresso le prove documentali ed orali richieste dalle parti.

All'udienza del 20.3.2007 venivano sentiti i testi Pappadà Angelo e Pistoia Davide, in servizio presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Vigevano, Stolfi Pietro, Fugagnoli Paolo, Zappini Giordano, Colombo Paola, Di Dio Giovanni, in servizio presso la Stazione C.C. di Vigevano, Di Franco Francesco, in servizio presso la Polizia di Stato, Commissariato di Milano Porta Genova e Luisi Antonio, quest'ultimo in servizio presso la Polizia Stradale distaccamento di Vigevano.

Il processo trovava prosecuzione all'udienza del 22.5.2007 con l'esame dei testi Pizzichillo Diego, Truddaio Giuseppe, Negretti Sabrina, Carrieri Armando, Beghini Roberto, Celada Sandra, Polga Enrica e Rizzardi Roberto.

L'istruttoria orale trovava quindi esaurimento all'udienza del 26.2.2008 con l'escussione del teste Schenato Claudio – in servizio presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Vigevano - nonché con l'esame dell'imputato Riefoli e l'acquisizione del verbale di



interrogatorio reso al P.M. dall'imputato Bocca Bruno, non presentatosi al dibattimento onde sottoporsi all'esame richiesto dal P.M.

Sicchè all'udienza del 9.12.2008, ad esito della discussione, le parti concludevano come in atti.

Ritiene questo Giudice pienamente provata la penale responsabilità di entrambi gli imputati per i reati loro ascritti, sulla base di quanto *infra* si andrà ad esporre.

Il fatto:

In data 23.8.2005 verso le ore 8.30 del mattino si verificava nel territorio del Comune di Abbiategrasso un incidente stradale a seguito del quale perdeva la vita Rampinelli Giovanni.

Costui, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la SP 494 da Vigevano in direzione Milano, veniva infatti travolto da un autoveicolo che, viaggiando nella stessa direzione di marcia, lo urtava violentemente da tergo, sbalzandolo di sella e catapultandolo sul ciglio destro della carreggiata ed indi nel fosso sottostante.

A seguito dell'urto, il Rampinelli, in virtù delle gravissime lesioni ad esso pacificamente conseguite, decedeva (cfr relazione del perito del P.M. anatomo patologo dr. Claudio Bovio, acquisita agli atti del dibattimento con il consenso dei difensori della parti private).

La Polizia Stradale di Vigevano, allertata da un privato cittadino che si trovava a transitare sul luogo del sinistro, interveniva in loco nell'immediatezza. Procedeva quindi all'effettuazione di tutti i rilievi



urgenti ed iniziava l'attività di indagine volta all'identificazione del veicolo investitore dandosi alla fuga.

L'attività trovava svolgimento attraverso l'analisi dei reperti del mezzo investitore ritrovati sul luogo del sinistro ed, in ogni caso, sulla base delle dichiarazioni raccolte dal teste oculare Stolfi Pietro e delle altre persone informate dei fatti cioè Zappini Giordano, Colombo Paola, Pizzichello Diego e Truddaio Giuseppe.

Sulla base degli elementi raccolti, gli operanti ritenevano che il mezzo investitore dovesse essere un autocarro bianco Iveco, di modello molto recente.

In data 31.8.2005 gli operanti accertavano poi che un autocarro Iveco Daily tg. CN 140 DZ era stato rinvenuto in Milano bruciato.

Esaminando il mezzo essi individuavano danni pienamente compatibili con la verosimile dinamica dell'urto, ponendolo pertanto sotto sequestro.

Accertavano altresì che il mezzo era di proprietà della Locat Leasing e condotto in locazione finanziaria dalla Carta Mercato, azienda di Vigevano, amministrata dalla moglie dell'imputato Riefoli.

Risultava inoltre che, in relazione al predetto automezzo, nel pomeriggio del 23.8.2005, era stata sporta una denuncia di furto presso la Stazione Carabinieri di Vigevano da tale Bocca Bruno, il quale dichiarava di avere avuto la disponibilità del mezzo per ragioni di lavoro e di averne subito il furto la mattina del 23.8.2005 verso le ore 8:30, mentre era al bar a bere il caffè.



Tuttavia, sentito poi a sommarie informazioni, a fronte delle contestazioni degli operanti, si trovava costretto a ritrattare la denuncia, ammettendo che il mezzo non era in realtà mai stato sottratto e che la mattina del 23.8.2005 era invece in uso a Riefoli Carlo e non a lui stesso come falsamente dichiarato.

Veniva quindi sentito a spontanee dichiarazioni il Riefoli il quale, dopo non pochi tentennamenti, ammetteva di essere stato lui alla guida del mezzo e di avere effettivamente urtato il ciclista.

Precisava di non averlo visto, essendosi distratto dalla guida nel tentativo di "togliere un rotolo di carta che gli era scivolato vicino ai piedi". Raccontava poi di avere convinto l'amico Bocca Bruno, al quale aveva riferito di aver avuto un incidente con un mezzo parcheggiato e senza coinvolgimento di persone, a sporgere la falsa denuncia di furto nel tentativo di non essere scoperto.

Sempre a tal fine, Riefoli ammetteva di essere la sera stessa tornato sul posto dove in precedenza, con l'ausilio del Bocca, aveva abbandonato il mezzo e di avergli dato poi, di propria iniziativa e singolarmente operando, fuoco per ulteriormente coprire le tracce dei reati commessi.

Tutto ciò premesso, con ordinanza del 3.9.2005, Riefoli Carlo veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui all'art. 189 comma 6 e 7 del C.d.S.



Esaurita la durata massima delle predetta misura, questo Giudice ne dichiarava la cessazione di efficacia con ordinanza resa all'udienza del 2.5.2006.

Diritto:

La lunga istruttoria dibattimentale, che ha trovato coronamento con l'esame dell'imputato Riefoli Carlo, consente ad avviso di questo Giudice di ritenere pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ai medesimi ascritti, avendo l'impianto accusatorio trovato pieno riscontro.

Invero il Riefoli, nel corso del proprio esame (cfr verbale di udienza del 26.2.2008), ha pacificamente ammesso:

- di essere stato personalmente alla guida del mezzo investitore della bicicletta condotta dalla p.o e di avere effettivamente urtato il ciclista;
- di non averlo avvistato per tempo, essendosi distratto dalla guida nel tentativo di "togliere un rotolo di carta che gli era scivolato vicino ai piedi";
- di essersi fermato dopo l'urto, di essere sceso dal mezzo per pochi istanti, di essersi perfettamente reso conto di aver cagionato un incidente in cui era coinvolta una persona che giaceva immobile nel fosso;
- di essersi spaventato e subito allontanato;
- di avere quindi indotto e convinto il Bocca a sporgere la falsa denuncia di furto, nel tentativo di non essere scoperto;



- di essere, la sera stessa, tornato da solo sul posto dove aveva abbandonato il mezzo e di avergli dato fuoco per ulteriormente coprire le tracce dei reati commessi.

Riferiva a propria discolpa il Riefoli essere stata, la mattina del 23.8.2005, particolarmente nebbiosa e di essersi improvvisamente trovato davanti la p.o., che non viaggiava a margine della strada, bensì un po' spostata verso il centro della carreggiata.

Riconosceva dunque il Riefoli di aver fatto "una stupidata", ma di avere agito d'istinto, essendosi spaventato, in quanto già coinvolto in passato in un incidente stradale, dal quale era conseguita la morte di una persona.

Fatto per il quale aveva subito un processo, una condanna, poi riformata in Corte d'Appello relativamente alla sola insussistenza del reato di omissione di soccorso.

Essendogli stata ritirata la patente di guida, egli non ne era in possesso la mattina del 23.8.2005.

Queste le dichiarazioni parzialmente confessorie rese dal Riefoli.

Le stesse devono peraltro essere accuratamente vagliate tenuto conto degli esiti delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Quivi è emerso quanto segue:

- la pattuglia della Polizia Stradale, allertata a ridosso dell'evento dalla centrale operativa su segnalazione di un privato cittadino e giunta in breve tempo sul luogo del sinistro, aveva modo di rinvenire una bicicletta ed il corpo esanime del Rampinelli,



disteso immobile in un fosso pieno di vegetazione al margine destro della carreggiata della SP 494 direzione Milano. Sulla carreggiata veniva rinvenuto un gruppo ottico il cui esame consentiva agli operanti di individuare il tipo di autoveicolo investitore del velocipede, presumibilmente di recente immatricolazione (cfr dichiarazioni Pappadà a verbale di udienza del 20.3.2007);

- venivano inoltre rinvenute dagli operanti, sempre sulla carreggiata, tracce di una cassetta porta funghi (dichiarazioni Schenato a verbale di udienza del 26.2.08);
- esperiti ulteriori accertamenti, gli operanti risalivano ad un furgone Iveco Daily di proprietà della società Carta Mercato il cui amministratore era la moglie del Riefoli, Fani Rita;
- il veicolo era stato oggetto di denuncia di furto sporta il giorno del sinistro nel primo pomeriggio da Bocca Bruno, nella dichiarata qualità di conducente del medesimo;
- successivamente detto furgone, bruciato, era stato rinvenuto da parte degli agenti in servizio presso la Polizia di Stato di Milano, Commissariato di Porta Genova nei pressi di un campo nomadi, in Muggiano (cfr deposizione teste Di Franco a verbale udienza del 20.3.2007);
- lo stesso presentava ammaccature nella parte anteriore destra, compatibili con la dinamica del sinistro e pertanto sottoposto a sequestro;



- la posizione di marcia della bicicletta guidata dal Rampinelli era regolare e non già al centro della carreggiata (cfr dichiarazioni Stolfi Pietro, privato cittadino che aveva avuto modo di assistere all'incidente ud. 20.3.2007) ed in ogni caso i frammenti rinvenuti dagli operanti non si trovavano in mezzo alla carreggiata di marcia (cfr dichiarazioni Schenato a verbale di udienza del 26.2.2008);
- il furgone dopo l'impatto si era fermato, ma lo Stolfi aveva deciso in ogni caso di allertare il 118 per l'ipotesi in cui il conducente del furgone non disponesse di un telefono cellulare;
- il furgone fermo a lato della carreggiata era stato avvistato anche dal teste Pizzichillo, che transitava in loco nella stessa direzione del Riefoli, il quale si era anch'egli fermato per poi allontanarsi, atteso che non aveva potuto vedere con cosa era venuto a collisione il furgone e se quindi vi fossero feriti;
- il Pizzichillo riferiva di aver comunque deciso di allontanarsi subito, avendogli il Riefoli fatto cenno di andarsene perché "la situazione era sotto controllo" (cfr verbale di udienza del 22.5.2007);
- la teste Colombo, transitando in loco (verbale di udienza del 20.3.2007) aveva anch'ella avvistato il furgone fermo a lato della carreggiata, dal quale era scesa una persona che la stessa aveva già visto a Vigevano senza peraltro conoscerne le generalità; la stessa affermava di aver proseguito la marcia e di



- essersi tuttavia trovata subitamente alle spalle, il predetto furgone che proseguiva nella direzione di marcia iniziale;
- la teste Colombo aveva poi modo di riconoscere l'imputato in sede di identificazione fotografica presso la Polizia Stradale;
  - l'equipaggio del 118, giunto sul luogo del sinistro circa 20 minuti dopo l'accadimento, a causa della fitta nebbia (il teste Carrieri a verbale di udienza del 22.5.2007 riferiva che in virtù delle condizioni ambientali non poteva alzarsi in volo l'elisoccorso) e della fitta vegetazione, non aveva modo di avvistare subito la p.o. (cfr deposizione Negretti a verbale di udienza del 22.5.2007);
  - i testi Beghini, Celda, Polga e Rizzardi (a verbale di udienza del 22.5.2007) riferivano infine che una volta individuato il corpo del Rampinelli, ne veniva accertata l'immobilità, l'assenza di respiro nonché di battito cardiaco.

Da quanto sopra esposto, elementi tutti ai quali vanno ad aggiungersi le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato Bocca Bruno (cfr verbale di interrogatorio innanzi al P.M. in data 1.9.2005, acquisito agli atti del dibattimento all'udienza del 26.2.2008), consegue la piena conferma dell'impianto accusatorio relativamente alla sussistenza in capo agli imputati delle contestazioni loro ascritte, le cui posizioni meritano peraltro partita disamina.

Bocca Bruno:

lo stesso ha pacificamente ammesso di essersi accordato (reso prontamente edotto del sinistro nel quale il Riefoli era incorso con il



proprio furgone) con l'amico al fine di affermare, in sede di denuncia di furto, che egli Bocca, e non già il Riefoli, era stato in mattinata alla guida del furgone de quo, a lui sottratto intorno alle ore 8:30 da soggetti sconosciuti che avevano approfittato della sua disattenzione.

Il Bocca ha infatti affermato:

- di essere stato contattato telefonicamente dal Riefoli verso le ore 12 del 23.8.2005 e di averlo raggiunto a Milano con la propria auto, con la quale (il Riefoli alla guida di questa ed egli alla guida dell'Iveco Daily) si erano recati in Muggiano, presso il locale campo nomadi onde abbandonare il furgone;
- di aver messo in atto la simulazione del furto, avendo egli stesso rotto il vetro della portiera lato guida, dopo aver sconsigliato l'amico di bruciarlo;
- di aver quindi raggiunto, in compagnia del Riefoli, verso le ore 15 Vigevano per ivi recarsi presso la Stazione dei C.C. e sporgere la denuncia in atti.

Trattasi con tutta evidenza di azione lucida e consapevole, meditata in ogni suo particolare, indice di un dolo sulla cui intensità non vi possono essere dubbi. Va inoltre rilevato che le dichiarazioni rese dal Bocca in ordine alla sua mancanza di consapevolezza circa l'essere stato il furgone coinvolto in un incidente mortale, con necessità di salvare l'amico dalle conseguenze penalistiche dell'accadimento, sono del tutto inverosimili, considerato il fatto che, se si fosse trattato soltanto di un urto tra mezzi, la semplice ammissione da parte del Bocca di essere il conducente sarebbe stata sufficiente a riportare



l'accaduto entro un quadro di risarcimento civile da parte dell'assicurazione.

Ritiene dunque questo Giudice che, a prescindere comunque dalla consapevolezza o meno in capo al Bocca dell'essere il furgone de quo coinvolto in un sinistro mortale anziché in una semplice collisione tra mezzi, sussistono in capo al prevenuto tutti gli elementi onde addivenire all'affermazione della colpevolezza dello stesso per il reato p.p. dall'art. 110. 367 e 61 n. 2 c.p. così come contestato al capo 3) dell'imputazione.

All'affermazione della penale responsabilità del Bocca Bruno consegue la condanna dello stesso alla pena che, tenuto conto della contestata recidiva reiterata – avuto riguardo alla lunga lista dei precedenti già riportati dal reo – nonché dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., si ritiene corretto e congruo irrogare nella misura di anni tre di reclusione, così determinata: p.b. per il reato contestato al capo 3) dell'imputazione = anni due di reclusione, aumentata alla misura di anni tre per la contestata recidiva reiterata.

L'imputato Bocca andrà inoltre condannato per legge al pagamento delle spese processuali.

Riefoli Carlo:

L'imputato ha ammesso la propria responsabilità soltanto a seguito delle indagini svolte dagli operanti.

Sicché non si può rinvenire nell'atteggiamento del prevenuto alcuna forma di resipiscenza o di volontà di collaborazione con l'A.G.



Non solo, ma la gravità dei fatti al medesimo ascritti deve cogliersi con riferimento ad indizi ben precisi.

In primo luogo non va pretermesso che il Riefoli, già processato e condannato per omicidio colposo da circolazione stradale, si trovava nuovamente e pur sprovvisto di patente di guida, a circolare alla guida di un veicolo.

Sicché può correttamente affermarsi che l'imputato era ben lungi dall'aver colto la gravità di un fatto già commesso.

Non solo, ma il Riefoli ha ammesso essersi verificato l'evento per il quale è processo a seguito di una propria distrazione.

Pertanto sussiste colpa, e di rilevante grado, atteso che il significato della prima condanna era stata di fatto ignorato dall'imputato.

L'elevato grado della colpa va affermato anche con riferimento alle condizioni di tempo e luogo nelle quali è avvenuto il sinistro.

E' infatti inequivocabilmente emerso dall'istruttoria dibattimentale che la mattina del 23.8.2005 vi era una fitta nebbia ed il tratto di strada ove è avvenuta la collisione era particolarmente pericoloso in presenza di una curva.

E' evidente dunque che il Riefoli, non solo non avrebbe dovuto in alcun modo distrarsi dalla guida (ben potendo ovviare all'inconveniente denunciato con un pronto arresto del veicolo, ove la velocità tenuta fosse stata adeguata), ma avrebbe dovuto conformare la propria guida al massimo livello di prudenza.

E così non è stato, dovendosi desumere dall'intensità dell'impatto (il Rampinelli non è stato rinvenuto a terra a lato della carreggiata, ma il



corpo è stato addirittura sbalzato nel fosso, a considerevole distanza dal luogo del presumibile impatto, tanto che il primo equipaggio del 118 intervenuto in loco non ebbe modo di rinvenirlo immediatamente), una guida assolutamente imprudente - se non addirittura spericolata - tenuto conto condizioni delle condizioni di tempo e luogo (vi era fitta nebbia e l'asfalto a detta di molti testi si presentava anche viscido).

Da ciò consegue la sussistenza sia dell'evento materiale (è assolutamente pacifica la riconducibilità dell'evento morte della p.o. alla gravità delle lesioni conseguite alla caduta) sia dell'elemento psicologico della condotta contestata, al massimo grado della colpa.

Gli elementi raccolti in sede dibattimentale, e più sopra richiamati, consentono poi di ritenere pienamente provata la penale responsabilità di Riefoli Carlo in ordine alle ulteriori condotte di reato al medesimo ascritte ai capi 2) e 3) della rubrica.

Con riferimento alla simulazione di reato ed alla ragione per la quale la condotta è stata commessa (da qui correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.) non vi è nulla da aggiungere, avendo l'imputato ammesso la condotta, posta scientemente in essere dal Riefoli dopo aver esaurito il proprio giro di consegne, dunque con un'impressionante lucidità e fermezza d'intenti.

Invero, laddove la fuga dell'imputato fosse da ascrivere al momentaneo smarrimento, bene avrebbe potuto in seguito costui recuperare la consapevolezza di quanto accaduto e del corretto comportamento da assumere.



Per quanto attiene all'omissione di soccorso di cui al capo 2), va rilevato quanto segue.

E' assolutamente pacifico che il Riefoli, pienamente consapevole dell'accaduto e cioè dell'aver egli urtato per distrazione la bicicletta condotta dal Rampinelli, ebbe a fermarsi qualche istante sul ciglio della strada.

Lo stesso ha ammesso di aver visto il corpo della p.o. immobile nel fosso e di aver deciso di allontanarsi senza accertare in alcun modo le condizioni dell'investito. Condizioni la cui gravità non poteva sfuggire anche ad un soggetto non esercente la professione medica.

Egli ha quindi omesso di prestare assistenza al Rampinelli, sia direttamente sia allertando in maniera tempestiva i soccorsi.

Operazione questa facilmente eseguibile, anche nell'eventuale assenza di un telefono cellulare, essendovi un grande transito di veicoli ed essendosi anche fermato il teste Pizzichillo in prossimità del punto ove era avvenuto l'urto.

Ed anzi la gravità del comportamento dell'imputato Riefoli va colta anche in relazione al fatto che il predetto ha dichiarato di essersi fermato e di aver visto il Riefoli fargli segno di proseguire, essendo la situazione sotto controllo.

Va quindi affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all' art. 189, comma 6 e 7 C.d.s.

La Suprema Corte afferma infatti che "il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, del codice della strada è reato omissivo di pericolo che impone all'utente della strada di fermarsi in presenza di un incidente,



comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno effettivo alle persone, ivi compresa la morte, sempre che si sia reso conto sia dell'incidente che del danno. Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7 dello stesso articolo, e' invece necessaria l'effettività del bisogno dell'investito, che viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorchè altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, ne' utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato, circostanze che non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione (Cass. Pen. Sez. IV 9.5.2000 n. 5416). Aggiunge la Corte che "Nel reato di fuga, previsto dall'art. 189 commi 6 e 7 cod. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può' sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può' attenere anche all'elemento intellettuale, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza". (Cass. Sez. IV 19.2.2003 n. 8103 mass. 223966).

E' evidente quindi che nel caso di specie il Riefoli, allontanandosi subitaneamente dal luogo del sinistro, presa visione delle gravissime conseguenze da esso derivate (la p.o. era stata scaraventata in un fosso



ed ivi giaceva immobile), ha accettato la possibilità che da tale evento potesse discendere finanche la morte del Rampinelli.

Né poteva aver il Riefoli, senza essersi nemmeno avvicinato al corpo della p.o. e comunque privo degli elementi cognitivi e di valutazione demandabili soltanto ad un sanitario, aver compreso che il Rampinelli fosse già cadavere e dunque privo della necessità di assistenza.

Non possono quindi che ritenersi pienamente sussistenti tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi dei reati contestati.

All'affermazione della penale responsabilità di Riefoli Carlo consegue la condanna alla pena che segue, congruamente e correttamente determinata, tenuto conto della contestata recidiva, della gravità della colpa con riferimento al delitto ascrittogli al capo 1), dell'intensità del dolo per quanto attiene alle condotte di cui ai capi 2) e 3) ed infine dei criteri dettati dall'art. 133 c.p.

Né va in alcun modo pretermessa l'obiettiva e sempre più cogente – alla luce dei fatti di cronaca quotidiana – esigenza di protezione della collettività dei consociati dal comportamento di coloro che alla guida degli autoveicoli non ritengono di conformare la propria condotta al benché minimo canone di prudenza.

Ciò premesso, va preliminarmente esclusa, trattandosi di reato colposo, la sussumibilità dell'omicidio contestato al capo 1) entro un unico disegno criminoso, avuto riguardo all'elemento soggettivo che integra le condotte dolose di cui ai capi 2) e 3).

Invero - a prescindere dall'impostazione logica del ragionamento - ciò che qui rileva è che il nesso della continuazione, può sussistere



soltanto tra le condotte poste in essere successivamente al sinistro, accaduto per distrazione e non già per specifica volontà dell'imputato. Venendo quindi all'irrogazione della pena, avuto riguardo ai criteri sopra messi in evidenza, ritiene questo Giudice che in relazione al delitto di cui al capi 1), l'imputato vada condannato alla pena massima edittale prevista in ragione di anni cinque di reclusione.

All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue l'ordine di sospensione della patente di guida per mesi dodici, in ragione del massimo previsto dal vigente ordinamento.

Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, le condotte, stante la ricorrenza di un unico disegno criminoso, possono essere unificate entro il vincolo della continuazione.

Individuato pertanto nel delitto di cui al capo 3), alla luce dei limiti edittali massimi della pena, la fattispecie di maggior gravità, l'imputato andrà condannato alla pena di anni uno e mesi dodici di reclusione, così determinata: p.b. per il delitto di cui al capo 3) = mesi dodici di reclusione, innalzata di ulteriori mesi sei di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo 2).

L'imputato andrà inoltre per legge condannato al pagamento delle spese processuali.

Venendo alle statuizioni in materia civile deve rilevarsi quanto segue.

Vi è prova in atti (cfr produzioni documentali del difensore delle parti civili Rampinelli Roberto e Cotali Maddalena) che la moglie ed il figlio del deceduto, costituiti parti civili nei soli confronti del Riefoli



Carlo, siano stati integralmente risarciti da soggetto terzo, peraltro soltanto nel corso del presente dibattimento.

Ne consegue che l'imputato debba essere condannato a favore degli stessi alla sola rifusione delle spese processuali sostenute per l'esercizio dell'azione civile nel presente giudizio, da liquidarsi in conformità alla richiesta del loro difensore.

Invero va escluso che ricorrano gli estremi onde far luogo alla dichiarazione di esclusione delle parti civili, che risultano essere state infatti risarcite soltanto a seguito dell'esercizio dell'azione di risarcimento e nel corso del processo.

Sicché, l'instaurazione del contraddittorio non può che considerarsi correttamente avvenuta con conseguente diritto alla rifusione delle spese per tal fine sostenute ex art. 541 1° comma c.p.p. ed in applicazione del principio di soccombenza processuale.

Per quanto concerne le richieste delle altre parti civili Rampinelli Maria e Rampinelli Teresa, nella qualità di prossimi congiunti della p.o., in atti vi è prova dell'avvenuto versamento da parte di soggetto terzo a favore delle medesime di una somma dalle stesse accettata a titolo di acconto.

Ritiene pertanto questo Giudice, a seguito della condanna del Riefoli, di pronunciare sentenza, ex art. 539 c.p.p., di condanna dell'imputato all'integrale risarcimento dei danni patiti dalle predette, anche sotto il profilo morale, demandando al competente Giudice per la definitiva quantificazione dello stesso.



Parimenti, fatta applicazione del principio di soccombenza processuale, Rampinelli Maria e Rampinelli Teresa hanno diritto a vedersi rifuse dall'imputato Riefoli le spese processuali sostenute per la costituzione e partecipazione al giudizio, da liquidarsi come in dispositivo.

Venendo infine alla posizione dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada, ritiene questo Giudice che – alla luce dell'importanza degli interessi tutelati dalla predetta Associazione, avente fine non lucrativo, interessi che meritano, in virtù della globale ricostruzione della presente vicenda processuale nonché della cogenza della problematica, una sempre maggiore considerazione – il risarcimento da stabilirsi a carico dell'imputato, non possa essere contenuto in una valutazione meramente simbolica.

Invero, proprio al fine di consentire all'associazione di predisporre gli strumenti più idonei onde prestare la dovuta assistenza materiale e morale ai familiari ed alle vittime degli infortuni stradali, appare corretto che la stessa che li rappresenta in maniera collettiva, consegua un risarcimento la cui congruità va valutata, nel caso di specie, tenuto conto della gravità dei fatti nonché della meritevolezza degli interessi rappresentati, in ragione della somma di € 5.000,00 a titolo di provvisoria, provvisoriamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 539 1° e 2° comma e 540 c.p.p.

Anche l'Associazione, al pari delle altre parti civili, dovrà vedersi rifuse le spese di intervento nel presente giudizio, liquidate come *infra* in dispositivo.



**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara

Riefoli Carlo colpevole del delitto al medesimo ascritto al capo 1) dell'imputazione e tenuto conto della contestata recidiva, per l'effetto lo condanna alla pena di anni cinque (5) di reclusione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara

Riefoli Carlo altresì colpevole dei reati al medesimo ascritti ai capi 2) e 3) dell'imputazione e, sussunte le condotte entro il vincolo della continuazione ed individuato nel delitto di cui al capo 3) della rubrica la fattispecie di maggior gravità, per l'effetto, condanna Riefoli Carlo alla ulteriore pena di anni uno (1) e mesi sei (6) di reclusione.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Condanna Riefoli Carlo al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite: Rampinelli Maria, Rampinelli Teresa e Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, da liquidarsi in separata sede, nel loro preciso ammontare.

Liquida a favore della suddetta Associazione la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila) a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva.

Condanna Riefoli Carlo al pagamento delle spese processuali sostenute per il presente processo da tutte le parti civili costituite, in conformità alle note depositate all'odierna udienza dai rispettivi



difensori, il tutto oltre IVA, 2% c.p.a. e rimborso spese generali come per legge dovuto.

Ordina la sospensione della patente di guida di Riefoli Carlo per il periodo di mesi dodici (12).

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.

dichiara

Bocca Bruno colpevole del reato al medesimo ascritto al capo 3) dell'imputazione e tenuto conto della contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Motivazione riservata in giorni 90.

Abbiategrasso, 9.12.2008

Il Giudice

Dr. Maria Carla Rossi



Depositato in Cancelleria

oggi 10.02.2008

Il Cancelliere 0/1-S